

## I c.d. crimini dell'odio: quadro normativo

Wikipedia “insegna”: gli *hate crimes* - i crimini generati dall'odio o più semplicemente i crimini dell'odio - contemplano tutte quelle condotte di violenza poste in essere, nei confronti di una persona o sui beni legati alla vittima, a causa della appartenenza ad un gruppo sociale, identificato sulla base della razza, dell'etnia, della religione, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di particolari condizioni fisiche o psichiche della vittima.

La reprimenda penale della violenza a sfondo razzista o xenofobo è diretta all'odio in senso lato che ricomprende tanto i convincimenti irrazionali di avversione sulla base della razza e dell'etnia quanto quelli a questi comunemente equiparati, come ad esempio i convincimenti omofobi, antisemiti e sessisti.

La tutela approntata dal nostro legislatore si estrinseca nelle seguenti principali norme di riferimento:

### ■ COSTITUZIONE ITALIANA:

▫ Art. 3, I comma → *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”*

▫ Art. 21, I comma → *“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”*

Chi considera il revisionismo storiografico essenziale affinché lo studioso possa riesaminare fatti storici nella ricerca della verità ritiene che l'introduzione del reato di negazionismo sia incostituzionale, ma sul punto si ritornerà atteso che sembra difficile considerare la Shoah un'opinione, poiché lesivo della libertà di pensiero sancito dal dettato costituzionale di tale norma.

▫ XII disposizione transitoria e finale → *“È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.”*

▫ Art. 2 legge n. 645/1952 [“Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale” – c.d. Legge Scelba] Sanzioni penali → *“Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1 [riorganizzazione del disciolto partito fascista], è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da 2.000.000 a 20.000.000 di lire. Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire. Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate.”*

## ■ LEGGE N. 654/1975

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

■ **LEGGE N. 205/1993** (c.d. legge Mancino) di conversione del D.L. 122/1993, che riprende la precedente legge del 1975.

▫ Art. 1, I e II comma [Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi] → *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...]A) è punito con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; B) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni."*

▫ Art. 2 [Disposizioni di prevenzione] → *"Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi" (come sopra definiti) "è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila." "E' vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli" (di cui si è detto) Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno."*

▫ Art. 4 → *"chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche [è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000] Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni."*

La *Legge Mancino* condanna e sanziona gesti, azioni e *slogan* legati all'ideologia nazifascista ed aventi per scopo l'incitazione alla violenza ed alla discriminazione per motivi razziali, etnici religiosi o nazionali. La legge punisce anche l'utilizzo di simbologie legate ai suddetti movimenti politici.

## ■ CODICE PENALE

▫ Art. 403 [Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone] → *"Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000."* La pena è più grave nel caso in cui il delitto sia commesso mediante vilipendio di un ministro di culto.

▫ Art. 404, I comma [Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose] → “*Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.*”

▫ 414 [Istigazione a delinquere] → “*Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:*

*1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;  
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a duecentosei euro<sup>(2)</sup>, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.*

*Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.*

*Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti.”*

### ***De iure condendo***

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato nell’ottobre 2013 un emendamento presentato dal Senatore Felice Casson del PD che modifica l’articolo 414 del codice penale.

La proposta, presentata da tutti i gruppi e votata a maggioranza, prevedeva un aggravamento della pena del reato già esistente «*se l’istigazione o l’apologia riguarda delitti di terrorismo, crimini di genocidio, crimini contro l’umanità o crimini di guerra*” nonché l’introduzione di fatto del reato di negazionismo aggiungendo alla norma incriminatrice dell’istigazione a delinquere il seguente inciso “*La stessa pena si applica a chi nega l’esistenza di crimini di genocidio o contro l’umanità*».

Il disegno di legge n. 54 di modifica dell’art. 3 della legge n. 654/75 (così come modificato dalla legge Mancino) in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale è stato oggetto di trattazione in assemblea al Senato - dal “*titolo breve: reato di negazionismo*”: in data 12 febbraio scorso l’esito è stato quello di deliberarne il rinvio in Commissione.